



***REGOLAMENTO  
PER LA CONCESSIONE  
DI CONTRIBUTI  
(Ex Art. 12 L. n. 241/1990)***

*Approvato con Deliberazione di Assemblea  
n. 55 del 26.09.2007*

## INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Finalità

Art. 3 – Beneficiari

Art. 4 – Patrocinio

Art. 5 – Programmazione degli interventi

Art. 6 – Modalità di presentazione della domanda

Art. 7 – Criteri di valutazione

Art. 8 – Concessione del contributo

Art. 9 – Erogazione dei contributi

Art. 10 – Trattamento dati personale e albo dei beneficiari

## **art. 1 – oggetto**

1. Il Nuovo Circondario Imolese incoraggia e sostiene attività ed iniziative sociali, culturali, sportive, promozionali organizzate da soggetti pubblici e privati sia mediante la concessione del proprio patrocinio, sia mediante l'erogazione di contributi finanziari.
2. Le fattispecie degli interventi finanziari previsti, ai sensi della 'rt. 12 della L. 07.08.1990 n. 241 e ss.mm., sono le seguenti:

### **SOVVENZIONI**

Sono sovvenzioni le agevolazioni finanziarie per cui l'Ente si fa carico interamente dell'onere derivante da un'iniziativa organizzata da altri soggetti ma che rientra nelle sue competenze e nei suoi indirizzi programmatici.

### **CONTRIBUTI**

Sono contributi le agevolazioni finanziarie di carattere occasionale o continuativo di grande e piccola entità a favore di iniziative per le quali l'ente si accolla un onere parziale rispetto al costo complessivo, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico.

### **AUSILI FINANZIARI**

Sono ausili finanziari le agevolazioni che non rientrano nelle precedenti fattispecie ed in particolare in quelle non correlate al costo delle iniziative che si vogliono sostenere: vi rientrano le erogazioni a favore di Enti pubblici o Associazioni non finalizzate a specifiche iniziative ma concesse a sostegno dell'attività complessivamente svolta.

### **VANTAGGI ECONOMICI**

Sono vantaggi economici le agevolazioni finanziarie connesse all'erogazione di beni e di servizi e consistono nel concorso alla gratuità del bene o del servizio oppure nell'abbattimento parziale della tariffa stabilita.

## **art. 2 – finalità**

1. Ai fini di cui all'art. 1 il Nuovo Circondario Imolese può intervenire a sostegno di attività che siano rivolte alla promozione sociale (anche mediante iniziative di solidarietà nazionale e/o internazionale), culturale, economica, sportiva, turistica, giovanile, scolastica, formativa e del volontariato con particolare attenzione alla valorizzazione del territorio e dell'ambiente nonché dei prodotti tipici del territorio.

## **art. 3 – beneficiari**

1. I soggetti destinatari di patrocinio e/o contributo sono gli enti pubblici, territoriali e non, le associazioni, i comitati o gli organismi o i soggetti rappresentativi di interessi collettivi o diffusi e i soggetti privati.

#### **art. 4 – patrocinio**

1. Il patrocinio è deliberato motivatamente dalla Giunta. Qualora la domanda di patrocinio sia accompagnata anche da una richiesta di contributo, dovranno essere seguite le procedure di cui al successivo art. 5 e seguenti.
2. Il patrocinio non può essere concesso per iniziative, manifestazioni ed attività ad evidente finalità politica di partito o di movimenti o gruppi politici partecipanti o interessati a consultazioni elettorali, anche se non direttamente organizzate dagli stessi, e per quelle iniziative palesemente non connesse con interessi generali della collettività o diffusi nella comunità locale.

#### **art. 5 – programmazione degli interventi**

1. Per un'opportuna programmazione delle iniziative e per una migliore utilizzazione delle risorse di bilancio, le richieste di contributo per le iniziative che si intenderanno svolgere nel 1<sup>^</sup> semestre dell'anno o a cavallo di due anni dovranno pervenire all'Ente entro il 30.11 dell'anno precedente; mentre le richieste che si riferiscono ad iniziative che si intendono svolgere nel secondo semestre dell'anno, dovranno pervenire all'Ente entro il 30.04 dello stesso anno.
2. I suddetti termini per la presentazione delle richieste saranno adeguatamente pubblicizzati.
3. L'Ente potrà erogare contributi anche in caso di iniziative presentate fuori termini perché non programmabili, fermo restando l'applicazione dei criteri di cui al successivo art. 7.

#### **art. 6 – modalità di presentazione della domanda**

1. La richiesta di contributo, indirizzata al Presidente e sottoscritta dal Legale rappresentante, dovrà contenere le seguenti indicazioni:
  - a) denominazione, sede, codice fiscale e/o partita IVA del soggetto richiedente, sua natura giuridica e finalità;
  - b) dichiarazione di non appartenenza ad articolazione politico-amministrativa di alcun partito così come previsto dall'art. 7 della L. 02.05.1974 n.115 e dall'art. 4 della L. 18.11.1981 n. 659 e ss.mm.;
  - c) descrizione dell'iniziativa o del progetto per il quale si richiede il contributo e l'indicazione della data o del periodo nel quale si svolgerà l'attività;
  - d) dettagliato piano finanziario delle spese e delle entrate previste
  - e) dichiarazione ai fini dell'applicazione o meno della ritenuta ex art. 28 del DPR n. 600/73.

#### **art. 7 – criteri di valutazione**

1. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta che valuterà l'iniziativa proposta sulla base dei seguenti criteri:
  - a) idoneità del soggetto richiedente ai sensi dell'art. 3
  - b) rilevanza ai fini della promozione civile, sociale, culturale, sportiva, turistica ed economica della comunità del territorio e dell'ambiente;

- c) attinenza e coerenza con i programmi dell'Ente;
  - d) rilevanza circondariale o intercomunale dell'iniziativa;
  - e) partecipazione di più comuni;
  - f) buon esito di analoghe iniziative finanziate in anni precedenti;
  - g) risonanza e divulgazione dell'iniziativa al di fuori del Circondario.
2. Sono comunque escluse da ogni contributo le iniziative private a scopo di lucro o ad esclusiva finalità pubblicitaria.
  3. L'importo del contributo non potrà comunque essere superiore alla differenza tra costi ed entrate dell'iniziativa medesima inclusi eventuali contributi di altri Enti pubblici o Aziende e/o privati.

#### **art. 8 – concessione del contributo**

1. La Giunta entro i 30 gg. successivi ai termini di scadenza di cui all'art. 5 per la presentazione delle richieste di contributo, con proprio provvedimento deliberativo determina l'entità delle provvidenze ovvero il diniego del finanziamento per ciascuna delle iniziative.
2. La comunicazione dell'avvenuta assegnazione del contributo e delle modalità di liquidazione, ovvero della mancata assegnazione con al relativa motivazione, è effettuata al beneficiario entro 30 gg. dalla data di esecutività della soprarichiamata deliberazione.

#### **art. 9 – erogazione dei contributi**

1. La liquidazione e la conseguente erogazione dei contributi concessi dalla Giunta è effettuata ad avvenuta realizzazione dell'attività, previo accertamento della effettiva realizzazione delle iniziative finanziate.
2. A tal fine il beneficiario deve presentare la seguente documentazione sottoscritta dal legale rappresentante:
  - a) relazione riassuntiva dell'attuazione dell'iniziativa, corredata da copia della documentazione probatoria del periodo in cui è stata attuata e delle sue caratteristiche (ritagli di giornali, locandine, manifesti, programmi o altro materiale); il materiale promo-pubblicitario edito dovrà evidenziare chiaramente la collaborazione del Circondario;
  - b) consuntivo finanziario (comprensivo di voci in entrata ed in uscita) a corredo del quale potrà essere richiesta idonea documentazione giustificativa;
  - c) indicazione delle modalità di accredito.
4. La liquidazione è effettuata con determinazione del responsabile del servizio competente adottata entro 30 gg. dalla completa ricezione della suesposta documentazione.

#### **art. 10 – trattamento dati personali e albo dei beneficiari**

1. I responsabili dei servizi sono responsabili del trattamento dei dati relativi ai soggetti richiedenti.

2. Presso il servizio finanziario è tenuto l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma della L. 30.12.1991 n. 412 art. 22 e del DP.R. 07.04.2000 n. 118, aggiornato annualmente e reso pubblico al fine di consentire la massima possibilità di accesso e consultazione.
3. Ciascun responsabile di servizio, sulla base delle determinazioni adottate per l'erogazione dei contributi, dovrà provvedere ad inviare periodicamente al servizio finanziario i dati relativi ai beneficiari dei contributi economici al fine di consentire l'aggiornamento dell'albo.
4. La Giunta riferisce annualmente, dopo la pubblicazione dell'albo, all'Assemblea circa la gestione complessiva delle erogazioni di cui al presente regolamento.